

CCNL 23/12/1999 (AREA DELLA DIRIGENZA) – ART. 37

COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA DELLA DIRIGENZA
1998-2001

(...)

ART. 37

Norma per gli enti provvisti di Avvocatura

1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.

(...)